

## INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

nel settore ippico la direttiva comunitaria 426/90, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 dell'11 febbraio 1994, codifica le nuove regole che i paesi comunitari devono rispettare per raggiungere l'armonizzazione delle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi all'interno dell'Unione europea e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi, per consentire una reale integrazione dei paesi membri dell'Unione europea ed eliminare gli ostacoli di tipo burocratico ed amministrativo che impediscono il libero scambio all'interno del mercato unico europeo;

la direttiva n. 426/1990, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che un eventuale programma di controllo di una malattia, cui gli equidi siano sensibili, debba tra l'altro prendere in considerazione la situazione della malattia nel territorio e la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costi-benefici;

nessun paese membro della Comunità, neanche quelli con una situazione epidemiologica paragonabile a quella dell'Italia, ha predisposto un piano di controllo così costrittivo e penalizzante nei confronti degli operatori ippici come quello previsto dal piano di controllo dell'arterite virale equina, stabilito dall'ordinanza ministeriale italiana del 13 gennaio 1994. Tale piano si sta rivelando particolarmente oneroso e scarsamente efficace dal punto di vista della prevenzione della diffusione del *virus* dell'arterite virale;

oltretutto l'ordinanza ministeriale del 13 gennaio 1994, stabilendo un piano di controllo nazionale nei confronti dell'arterite virale, non ha abolito completamente

la vecchia normativa (ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970), in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla denuncia della malattia ed ai provvedimenti sanitari previsti dall'articolo 10 del provvedimento in materia di polizia veterinaria, che prevedono l'isolamento e il sequestro degli animali infetti;

inoltre il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 non riporta in elenco l'arterite virale tra le malattie soggette a obbligo di denuncia, ponendo quindi in contrasto tale normativa con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, in materia di polizia veterinaria e con l'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970, che riguarda specificamente la profilassi delle malattie respiratorie del cavallo e in particolare l'arterite virale;

nella letteratura scientifica internazionale è noto che la diffusione del *virus* della malattia avviene sia per via coitale dallo stallone eliminatore, che per via respiratoria;

negli ambienti scientifici internazionali la vaccinazione è riconosciuta come il principale mezzo efficace, rapido e a costo compatibile, in grado di controllare la diffusione del *virus*;

tra le motivazioni che hanno suggerito il rinvio dell'introduzione della vaccinazione viene segnalata la necessità di disporre di elementi probanti sulla situazione epidemiologica nel patrimonio dei riproduttori equini in Italia e tale elemento di valutazione è ormai disponibile, sia perché esistono i dati epidemiologici diffusi dall'UNIRE, che ha svolto una verifica sierologica su quasi tutti i riproduttori maschi iscritti ai libri genealogici, sia perché le USL hanno successivamente sottoposto ad esame virologico del seme tutti i cavalli stalloni sieropositivi;

recentemente è stata introdotta, al livello dell'Unione europea, la possibilità di importare stalloni vaccinati provenienti da paesi terzi;

l'urgenza di una risposta da parte delle autorità sanitarie nazionali è motivata dal fatto che è in procinto di iniziare la prossima stagione di fecondazione degli equini;

se non sia il caso di abolire totalmente la normativa relativa all'arterite virale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nell'ordinanza ministeriale del 12 agosto 1970;

se non sia il caso di rivedere il piano di controllo dell'arterite virale equina, recentemente predisposto dal Ministero nella citata ordinanza del 13 gennaio 1994, prevedendo la scomparsa dei vincoli sanitari relativi ai cavalli eliminatori del *virus* nel seme;

se sia possibile l'introduzione di presidi immunitari, già diffusi negli USA, per i puledri maschi e gli stalloni sieropositivi, al fine di prevenire l'instaurarsi dello stato di eliminatore, e delle fattrici sieronegative destinate agli stalloni eliminatori;

se sia il caso di consentire comunque lo spostamento a fini sportivi dei cavalli maschi interi eliminatori del *virus* nel seme.

(2-00024)

« Morselli ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

mentre era all'esame del Parlamento la proposta di riforma delle procedure per il reclutamento dei docenti universitari (testo approvato dal Senato e bloccato alla Camera per la sopraggiunta crisi del Governo Dini), l'allora Ministro Salvini, in data 22 dicembre 1995, emanava il bando di concorso per 3491 posti di professore di seconda fascia, prorogando con un successivo decreto la data di presentazione delle domande di ammissione per ragioni « tecniche », fissandola per il 6 giugno 1996;

un gruppo di ricercatori ha presentato al Tar del Lazio ricorso contro il bando, chiedendone la sospensione;

il Tar del Lazio, riconoscendo fondati i motivi del ricorso, in data 8 maggio 1996 ha accolto la richiesta e ha sospeso il bando;

l'ordinanza del Tar è stata impugnata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e da terzi interessati;

il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla sospensiva, ha accolto il ricorso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, ripristinando di fatto come data entro la quale devono essere presentate le domande il 6 giugno 1996, ma lasciando ancora aperta la questione di merito;

nel frattempo il ministero, con un decreto in data 23 maggio 1996, ha temporaneamente sospeso il termine di scadenza —:

cosa intenda fare per chiarire l'intricata vicenda, se ritenga di dover fissare un'ulteriore data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione o se, nel contempo, intenda intervenire per tentare, in accordo con il Parlamento, di modificare in tempi rapidi le procedure di reclutamento del personale docente, rimuovendo tra l'altro i motivi del ricorso, che, se accolto dal Tar, potrebbe rendere la situazione ancora più confusa.

(2-00025) « Bracco, Petrella, Soave, Grignaffini ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

la legge n. 112 del 28 marzo 1991, recante norme in materia di commercio su aree pubbliche, suddivide il commercio ambulante in tre tipologie (articolo 1 comma 2):

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante;

il regolamento di esecuzione della legge n. 112 del 1991, approvato con decreto legge n. 248 del 4 giugno 1993, in fase di conversione di autorizzazioni non fa distinzione fra la tipologia « C » come attività prevalente di cui all'articolo 19, comma 5, e quella di stessa tipologia « C », rilasciata invece per conversione da parte di più regioni (articolo 19 comma 6) ai titolari di altre tipologie;

l'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 248, riserva priorità all'assegnazione dei posteggi ai titolari di autorizzazione di tipologia « C » e fra questi a coloro che detengono il più ampio numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi;

le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 19 maggio 1976 prevedono la possibilità di operare in cinque province limitrofe e, conseguentemente, permettono agli intestatari di autorizzazioni di cui alla tipologia « B » (articolo 1, comma 2, della legge n. 112 del 1991) di operare in due o più regioni con la sola conversione dell'autorizzazione che permette loro di acquisire anche la tipologia « C »;

i titolari di autorizzazioni di tipologia « B », con anche conversione in « C » (articolo 19, comma 6, decreto-legge n. 248), detengono sicuramente il più ampio numero di presenze rispetto ai soli titolari di autorizzazioni di tipologia « C » (articolo 19, comma 5, decreto-legge n. 248) e che gli stessi possono operare contemporaneamente in più fiere o mercati;

tali previsioni recano grave pregiudizio ai titolari di licenze di tipologia « C » prevalente (articolo 1, comma 2, della legge n. 112 del 1991), che non riescono a svolgere l'attività in quanto le aree sono già riservate ai titolari di autorizzazioni di tipologia « B » con anche conversione in « C » (articolo 19 comma 6 della legge n. 112 del 1991), con conseguenti discriminazioni fra gli operatori e gravi problematiche occupazionali nel settore degli ambulanti di sole autorizzazioni « C » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare tale discriminazione e favorire un equo sviluppo delle attività commerciali e favorire quindi la conservazione dell'attività lavorativa degli operatori del settore.

(2-00026)

« Giovanardi »

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

i quotidiani hanno pubblicato, con il conforto di eloquenti immagini fotografiche, la notizia che un palazzo romano sito in via delle Botteghe Oscure, sede di un noto partito di governo, è stato « assediato » da una selva di auto blu di ministri e sottosegretari ivi convenuti per una riunione di partito;

da più parti, e da molto tempo, viene richiesta, ben fondatamente, una regolamentazione dell'uso delle auto blu ministeriali realmente finalizzata sia al risparmio del pubblico denaro, sia ad impedire abusi che, come nel caso di specie, sono costituiti dall'utilizzo delle auto blu per riunioni di partito che nulla hanno a che vedere con il mandato ministeriale —:

se non intenda urgentemente disporre in materia nuove rigorose norme, di stampo « piemontese », per ricondurre l'uso delle auto blu a criteri e regole accettabili da parte dei cittadini contribuenti, che — *bon gré, mal gré* — sono costretti a pagare detti servizi.

(2-00027)

« Borghesio ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nell'atto costitutivo del Comitato di Liberazione della Padania approvato a Pontida il 2 giugno 1996, secondo un comunicato reso dall'agenzia Telpress, si legge, tra l'altro, che « Il Comitato di Liberazione della Padania si propone l'obiettivo di conseguire il riconoscimento della Padania quale Nazione indipendente e sovrana, all'interno dell'Europa delle regioni e dei popoli »;

nell'atto medesimo è prefigurata una dittatura di Umberto Bossi ravvisabile nel brano dello stesso atto che così dispone: « Il Comitato di Liberazione della Padania risponde delle sue azioni ed iniziative esclusivamente a se stesso », mentre — in riferimento al presidente del Comitato di Liberazione della Padania Umberto Bossi — si prevede l'attribuzione di poteri illimitati in tema di composizione del Comitato di Liberazione della Padania medesimo;

soprattutto suscita vivissimo allarme per l'ordine pubblico e per le stesse sorti dello Stato democratico il fatto che nell'atto è previsto (vedasi comunicato ANSA) che « Il Comitato di Liberazione della Padania si dota di un servizio d'ordine denominato Camicie verdi », a somiglianza di altro corpo di volontari che, agli inizi degli anni Venti, vestivano la camicia nera, e che fu preludio e fondamento della Milizia e dello Stato fascista —:

quali siano le iniziative e le direttive diramate ai prefetti ed ai questori a difesa dello Stato democratico e dell'Unità Nazionale;

se non ritenga di disporre la sospensione di sindaci che, in contrasto con la legislazione vigente, abbiano ad indossare uniformi diverse da quella tricolore.

(2-00028)

« Garra ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il

Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

l'onorevole Gianfranco Fini ha querelato l'onorevole Umberto Bossi per avere, quest'ultimo, nel corso di un comizio tenuto a Iesolo il 13 agosto 1995, apostrofato un gruppo di militanti di AN con la seguente espressione: « ...fascisti, canaglie e, da sempre, in contiguità con la mafia »;

a seguito di pedissequa richiesta del pm, il giudice per le indagini preliminari di Venezia, dottoressa Giuliana Galasso, disponeva l'archiviazione del procedimento assumendo testualmente:

a) « Nella Costituzione è ancora vigente la disposizione che vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. E, non è un mistero per nessuno, che AN sia l'erede naturale del MSI di diretta ispirazione fascista »;

b) « Nemmeno è un mistero che AN raccolga voti al Sud proprio nelle regioni, fino a non molti anni addietro, regno incontrastato di potenti organizzazioni criminali: ed è anche noto che AN sia politicamente alleata con una forza politica, molti esponenti della quale non perdono occasione per muovere violenti attacchi ai pentiti ed ai processi contro la mafia e non alla mafia »;

c) « L'affermazione, dunque, che AN sia contigua alla mafia, non è sicuramente dimostrabile e dimostrata, nel senso in cui il termine è inteso nelle aule giudiziarie, ma non è, come giudizio politico, sfornito di quel tanto che basta agli oppositori per trarne spunto nella loro campagna elettorale »;

la descritta sentenza, lungi dall'essere fondata su argomentazioni giuridiche e su una corretta interpretazione delle norme penali poste a presidio della onorabilità delle persone e dei movimenti politici, è, ad avviso degli interroganti, in palese disaffezione con la logica, il buon senso ed i criteri di valutazione della prova, tanto da apparire come un provvedimento anormale, frutto di una forma patologica di

pregiudizio politico, di ignoranza giuridica e storico-costituzionale —:

se non ritengano che un provvedimento giurisdizionale di tal fatta non provochi vivo allarme e somma inquietudine, non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche nell'intera opinione pubblica, facendo sorgere il timore che le incredibili ed aberranti asserzioni della sentenza siano prodromiche di un tentativo di criminalizzazione di una grande forza popolare come Alleanza nazionale, votata da sei milioni di italiani, callidamente e subdolamente accusati dalla sentenza di gravissimi reati ed infami collusioni;

se il Ministro Guardasigilli non ritenga di verificare se la motivazione adot-

tata dalla dottoressa Galasso riproponga pedissequamente la richiesta di archiviazione avanzata dal Pm e, dopo il detto controllo, non ritenga di promuovere le più efficaci ed opportune iniziative a tutela della correttezza ed imparzialità della giurisdizione, della certezza del diritto e della buona immagine dell'intera magistratura italiana;

se il Ministro Guardasigilli non ritenga esercitare i poteri disciplinari ed investire della questione il CSM onde quest'ultimo possa pronunciarsi sull'inquietante vicenda citata in premessa.

(2-00029) «Fragalà, Cola, Lo Presti, Lo Porto, Simeone».

\* \* \*